

L'iscrizione alla Cassa Edile di Siena è obbligatoria per tutte le imprese edili con dipendenti che hanno sede legale e/o svolgono attività in provincia di Siena.

L'obbligo è sancito da:

- 1) **Costituzione della Repubblica Italiana art.36**: diritto all'equa retribuzione; la Cassa Edile eroga retribuzioni (gratifica natalizia, anzianità professionale) ed assistenze economiche provinciali che gli operai hanno diritto di percepire (*Cassazione n° 14658/2003; Cassazione 16/5/2006 n° 16014*).
- 2) **Legge 20 maggio 1970 n° 300 (statuto dei lavoratori) art. 36 "clausola sociale"**: obbligo delle imprese di garantire ai "lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e **della zona**" dove si svolgono i lavori.
- 3) **Decreto legislativo 14 agosto 1996 n° 494 art. 3** l'impresa che opera nell'ambito del **mercato privato** è tenuta al rispetto del contratto collettivo di lavoro e, quindi, all'iscrizione alla Cassa Edile (*lettera 20/11/2007 Direzione Generale attività ispettive del Ministero del lavoro*).

- 4) [Decreto legislativo 50/2016, \(cd Codice appalti\) art 105, comma 9](#): “l'affidatario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai **contratti collettivi nazionale e territoriale** in vigore per il settore e **per la zona** nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei **subappaltatori** nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nel subappalto. L'affidatario e, per il suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la **documentazione di avvenuta denuncia** agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile”.*(in osservanza di una consolidata giurisprudenza anche pregressa -cass. Civ. 15/11/2003 n° 17316- riferimento citato nella lettera 6 novembre 2009 della Direzione Generale attività ispettive del Ministero del lavoro).*
- 5) [Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007](#) istitutivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**).
- 6) [Decreto legislativo 81/2008 art 90](#) Il committente o il responsabile dei lavori.....chiede.....gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alla CASSA EDILE
- 7) [Legge Regione Toscana 10 novembre 2014 n°65 \(norme per il governo del territorio\) \(art. 141\)](#):

Comma 8 "prima dell'inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare allo sportello unico il nominativo dell'impresa che realizza i lavori unitamente ai codici d'iscrizione identificativi delle posizioni INPS-INAIL-CASSA EDILE".

Comma 9 "il Comune acquisisce d'ufficio il DURC dell'impresa esecutrice, ordinando, in caso di inosservanza degli obblighi contributivi, la sospensione dei lavori".

Comma 10 a "Il Comune rende accessibile in via telematica ad INPS-INAIL-CASSA EDILEl'elenco delle imprese esecutrici degli interventi edilizi in corso di realizzazione. Le inosservanze degli obblighi contributivi da parte delle imprese esecutrici sono tempestivamente comunicate dai suddetti enti al Comune **che ordina la sospensione dei lavori**".

- 8) i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile industria, artigianato, cooperazione; affinché sorga in capo all'impresa l'obbligo d'isciversi ed iscrivere gli operai alla Cassa Edile è sufficiente che, *indipendentemente dall'adesione ad Associazioni di categoria*, siano applicati dalla medesima alcune parti dei contratti di lavoro, ad esempio: inquadramento, minimi retributivi, gratifica natalizia, ferie, perché sorga *"il diritto del dipendente ad usufruire di tutti gli*

istituti retributivi previsti dalla contrattazione medesima" (Cassazione 11/3/2004 n° 5006);

RESPONSABILITA' IN SOLIDO

Corresponsabilità del Committente e/o dell'impresa appaltante per mancata iscrizione alla Cassa Edile dell'impresa appaltatrice e ogni subappaltatore

D.lgs 50/2016 art. 105,c.8 l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi del decreto legislativo 276/2003 art. 29, che prevede anche la corresponsabilità solidale di committente imprenditore o datore di lavoro con appaltatore e ogni subappaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi (INPS-CASSA EDILE) entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto.

Decreto legge 223/2006, convertito in legge 248/2006 art.35, comma 28: corresponsabilità solidale dell'appaltatore anche privato per le ritenute fiscali ed i versamenti contributivi cui è tenuto il subappaltatore.